




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 7144 del 08-09-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma,

**08 SET 2009**

FM/me

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di VERBANIA  
Via San Bernardino, 27  
28922 Verbania**

**Inviato a mezzo e-mail**

*Oggetto: PO 348-2009 –tariffa professionale – richiesta liquidazione parcelle da parte di un professionista associato diverso da quello che ha eseguito la prestazione.*

Con riferimento al quesito formulato in data 15 luglio 2009, con il quale si chiedeva se il socio di uno studio associato (costituito in forma di società semplice), diverso da quello che ha reso la prestazione professionale, sia legittimato a chiedere la liquidazione della parcella al proprio Ordine territoriale (diverso da quello nel cui albo è iscritto il socio che ha reso la prestazione), si osserva quanto segue.

In presenza di uno studio associato costituito nella forma di società semplice per la disciplina del potere di rappresentanza trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2266 del cod. civ.. Pertanto, la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione dell'atto costitutivo, il potere di rappresentanza, e dunque anche il potere di richiedere la liquidazione della parcella emessa per le prestazioni rese dai professionisti associati, spetta a ciascun socio amministratore, disgiuntamente o congiuntamente a seconda che in un modo o nell'altro sia stata conformata l'amministrazione e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere una diversa regolamentazione del potere di gestione e del potere di rappresentanza.

Ne consegue che nel caso in esame al fine di valutare la legittimità della richiesta di liquidazione della parcella posta dal professionista associato dovrà aversi riguardo alle disposizioni dell'atto costitutivo della società semplice che regolano il funzionamento dello studio associato.

Si ricorda, inoltre, che come evidenziato nel documento *“L’opinamento delle parcelle da parte degli Ordini”*, elaborato dal Gruppo di studio Tariffa professionale e trasmesso agli Ordini con nota informativa n. 46/09 del 23 giugno 2009, nella domanda di rilascio del parere di liquidazione si dovrà dichiarare di non aver presentato analoga richiesta di liquidazione della parcella ad altro ordine territoriale.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Maione', with a stylized flourish at the end.